

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO – PROVINCIA DI CREMONA
VERBALI DEL REVISORE UNICO

Verbale N. 37 del 02/03/2026

Oggetto: Parere sulla variazione al bilancio di previsione 2026 - 2028

Il sottoscritto Dott. Andrea Cislaghi, nominato Revisore con delibera dell'organo consigliere n. 36 del 21/11/2023,

Vista

la bozza di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto "ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) ART. 6 D.L. 80/2021 – TRIENNIO 2026-2028" e relativo PIAO allegato, in particolare la Sezione 3 – Organizzazione e capitale umano – Sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale";

Richiamati

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...";
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica";
- l'art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e

dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

- l’art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

- l’art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall’anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all’anno precedente;

Preso atto che

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006

“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;

- l’articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Richiamati inoltre

- l’art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall’art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede “*Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta*

facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)";

- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *"per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over"*;

Considerato che gli enti sono chiamati a adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

Visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

Rilevato che i Responsabili di Servizio hanno attestato che non sussistono situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Preso atto che:

- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028, inserito nella nota di aggiornamento al DUPs 2026-2028, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 23.12.2025, prevede, ai fini dell'assunzione di personale, la sola sostituzione per turn-over;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 21.11.2023 è stato adottato il piano delle azioni positive per il triennio 2024/2026 il piano delle azioni positive previsto dall'art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006;

Rilevato che il Comune di Pieve San Giacomo è:

- assoggettato alla disciplina introdotta dall'art. 33, comma 1-bis, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, basata sulla sostenibilità finanziaria definita dai valori soglia indicati dal decreto attuativo in data 11.01.2022;

- un ente "virtuoso" ossia al di sotto del valore soglia individuato dal D.M. 11.01.2022 per la propria fascia demografica, come dimostrato nella nota di aggiornamento al DUPs 2026-2028;

- soggetto alla disciplina di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557-quater della Legge n. 296/2006 ossia al rispetto del valore medio del triennio 2011-2013 e che rispetta il limite di spesa 2011-2013;

accertato che

1. l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ovvero in condizioni di deficitarietà strutturale;
 2. la situazione e la dinamica finanziaria dell'Ente sono, rispettivamente, appropriata e rientrante nei limiti di sviluppo dei bilanci annuale e pluriennale;
 3. l'Ente ha rispettato gli equilibri di bilancio per l'anno 2025 e rispetta nell'esercizio 2026 tutti gli equilibri di bilancio, finanziari ed economici, richiesti dalla normativa contabile in vigore;
 4. l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2026/2028 coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica imposti dalla vigente normativa;
 5. l'Ente rispetta il principio del contenimento della spesa di personale rispetto al triennio 2011-2013 di cui all'art. 1 comma 557 Legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- tutto ciò premesso, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 8, Legge 28 dicembre 2001 n. 448, l'Organo di Revisione

visti

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal rispettivamente dal Responsabile del Servizio Personale e dal Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile;

ESPRIME

per quanto di propria competenza, **Parere favorevole** alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente ad oggetto: "ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) ART. 6 D.L. 80/2021 – TRIENNIO 2026-2028", e relativo PIAO allegato, in particolare la Sezione 3 – Organizzazione e capitale umano – Sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale".

Pieve San Giacomo, 02/03/2026

L'Organo di revisione economico-finanziaria

IL REVISORE UNICO

(Dott. Andrea Cislaghi)

